



L'ispettore dei comuni informa
Gemeindeinspektorat informiert Gemeinden

L' Ispettore dei comuni cambia Dipartimento

Nell'ambito della nuova regolamentazione dell'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, a partire dal 1° gennaio 2007 l'Ispettore cantonale dei comuni passerà dal Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica (DIEP) al Dipartimento delle finanze e dei comuni (DFC). Al contempo il servizio riceverà il nuovo nome di Ufficio per i comuni (UC). Ciò è quanto deciso dal Governo il 5 settembre 2006.

L'Ispettore dei comuni diviene Ufficio per i comuni

In seguito al cambiamento di nome del Dipartimento delle finanze e militare in Dipartimento delle finanze e dei comuni, è opportuno anche un adeguamento del nome dell'ufficio che si occupa degli enti locali. L'Ispettore dei comuni basa il proprio mandato di prestazioni sulla legge sui comuni e sulla legislazione sul conguaglio finanziario intercomunale. In entrambi i settori si tratta da un lato di compiti di vigilanza e di controllo e d'altro lato di consulenza e servizi nel quadro dell'esecuzione della legislazione sul conguaglio finanziario. La parola „ispettore“ ricopre quindi soltanto una parte dell'attività e perciò non è più attuale. La designazione di un ufficio dovrebbe esprimere nel modo più completo possibile i suoi compiti e

le sue funzioni. La nuova denominazione Ufficio per i comuni include al meglio la vasta attività di consulenza, revisione e vigilanza, nonché la competenza per il conguaglio finanziario.

Cosa dice il Consigliere di Stato Hansjörg Trachsel riguardo al cambiamento?

La riorganizzazione dell'Amministrazione attuata dal Governo significa dare e ricevere. La cessione dell'Ispettore dei comuni al DFC è stata compensata dal passaggio dell'Ufficio del servizio sociale e dell'Istituto delle assicurazioni sociali al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità. Perdere il settore dei comuni mi dispiace tanto quanto mi interessano le sfide nei settori economia e socialità all'interno del mio Dipartimento.

Da quando nel 2005 ho assunto la carica di direttore del Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica, il settore degli enti locali con la vigilanza sui comuni e il conguaglio finanziario intercomunale sono sempre stati sotto la mia responsabilità. Quale ex sindaco conosco al meglio il comune quale istituzione. Ciò che da allora continua ad affascinarmi è l'eccezionale varietà dei nostri enti locali e le modalità secondo le quali questi enti collaborano nel nostro Stato federista. Subito all'inizio della mia attività sono stato confrontato con un progetto di riforma del programma di

Continua a pagina 4 >>>

Contenuto:	L'Ispettore dei comuni cambia Dipartimento	Paginas 1 u. 4
	In vigore dal 1° luglio 2006 la legge sui comuni riveduta	2
	Nuovo conguaglio finanziario a partire dal 1° gennaio 2007	3

In vigore dal 1° luglio 2006 la legge sui comuni riveduta

Con l'entrata in vigore delle disposizioni parzialmente rivedute viene compiuto un primo passo all'interno di un vasto progetto di riforma con il quale il Governo vuole portare avanti la riforma delle strutture territoriali. Quale ulteriore tappa sono previsti un approfondito riesame dell'organizzazione dei compiti e delle prestazioni tra Cantone e comuni, nonché un'ampia revisione del conguaglio finanziario intercomunale (LCF II). In questo modo viene garantita una migliore ripartizione dei compiti tra Cantone, regioni e comuni.

Spiegazioni dettagliate relative alla revisione parziale si trovano nel messaggio del Governo a destinazione del Gran Consiglio (quaderno n. 12/2005-2006; www.gr.ch/Institutionen/Parlament/Botschaften).

Collaborazione intercomunale e corporazioni regionali

Una novità fondamentale della nuova Costituzione cantonale è il rafforzamento delle organizzazioni e delle strutture regionali. Ancorando a livello costituzionale i relativi presupposti minimi e con essi una maggiore legittimità democratica, le corporazioni regionali quale particolare tipo di unioni di comuni sono state chiaramente rivalorizzate. Insieme ai circoli, le corporazioni regionali entrano in considerazione per compiti sovracomunali, la collaborazione intercomunale deve però rimanere aperta anche in futuro a compiti che non sono integrabili nel circolo o nella regione. I comuni devono unirsi in corporazioni regionali per adempiere a compiti regionali.

Le 15 organizzazioni regionali oggi esistenti sono organizzate in modi differenti. Una disposizione transitoria concede alle organizzazioni regionali esistenti tempo fino alla fine del 2006 per riorganizzarsi, se necessario, quale corporazione di diritto pubblico.

La Costituzione cantonale richiede una votazione popolare soltanto per la presidenza della corporazione regionale. La decisione di designare tramite votazione popolare anche il consiglio di direzione rimane una libera scelta delle singole organizzazioni regionali. Per contro per la nomina nel consiglio di direzione si deve in ogni caso tenere adeguatamente conto delle diverse zone.

Sullo sfondo delle discussioni in corso da alcuni anni riguardo al nuovo orientamento della politica regionale, incentrato sulla crescita, l'innovazione, la promozione dei potenziali regionali e sullo sviluppo sostenibile, le organizzazioni regionali si occuperanno in futuro, oltre che dei compiti già oggi assunti (p. es. pianificazione regionale, smaltimento rifiuti, traffico regionale, ospedali, scuole speciali, ecc.), di nuovi obblighi (p. es. promozione economica regionale, progetti di importanza regionale, ecc.).

Il Servizio giuridico del Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica invia a singole organizzazioni regionali spiegazioni in relazione all'attuazione delle disposizioni costituzionali e legislative.

Comuni patriziali

Ai fini della chiarezza giuridica, i comuni patriziali sono esplicitamente menzionati nel campo di applicazione della legge sui comuni (art. 1; LCom). Di fatto ciò poteva essere dedotto già finora dall'art. 77 cpv. 2. Un cambiamento sensibile è quello che risulta dal nuovo articolo 81a, il quale stabilisce anche per i comuni patriziali l'obbligo di rendere conto della gestione finanziaria, analogamente a quanto vale per i comuni politici e le corporazioni regionali e comunali. A partire dall'esercizio 2006 tutti i comuni patriziali esistenti nel Cantone dei Grigioni devono quindi tenere un conto annuale, se ciò non avviene ad opera del comune politico. Entro un anno dalla chiusura dell'anno contabile, i comuni patriziali devono inoltrare al Dipartimento competente il conto annuale e il rapporto della commissione della gestione. Nell'ambito del controllo delle finanze si esamina poi se sono rispettati i principi secondo gli art. 29 e 49 LCom. Nel corso di questo autunno l'Ispettorato dei comuni invierà a tutti i comuni patriziali informazioni più esaustive.

L'art. 89 LCom, che disciplina le conseguenze per i comuni patriziali in caso di aggregazioni comunali, non contiene grandi novità. Ciononostante si ripresentano costantemente domande sulle conseguenze per i comuni patriziali di una fusione di comuni politici.

L'aggregazione dei comuni politici vale anche per i rispettivi comuni patriziali tra di loro. In caso di aggregazione di due o più comuni politici, per quanto riguarda i comuni patriziali sono ipotizzabili i seguenti tre scenari:

1. Se non esistono comuni patriziali, non sono necessarie regolamentazioni.
2. Il numero dei comuni patriziali corrisponde a quello dei comuni politici:

- a) *Nell'ambito del processo di fusione i comuni patriziali si uniscono ai comuni politici. Dopo l'aggregazione vi è soltanto un comune politico.*
 - b) *I comuni patriziali procedono all'aggregazione ai sensi dell'art. 89 LCom, costituendo un nuovo comune patriziale.*
 - c) *Prima dell'aggregazione con il «vecchio» comune politico o nell'ambito di una convenzione sull'aggregazione i comuni patriziali ridisciplinano le loro situazioni patrimoniali. Ai sensi dell'art. 63 LCom possono anche essere affidati compiti a enti esterni. Un tale tipo di affidamento all'esterno è anche la creazione di corporazioni di diritto pubblico da parte degli aventi diritto di congodimento con personalità giuridica propria al fine del congodimento e dell'amministrazione di determinati tipi del patrimonio di congodimento del comune, come ad es. gli alpi comunali.*
3. In singoli comuni politici che vorrebbero fusionare esistono comuni patriziali, in altri no:
- a) *I comuni patriziali esistenti si aggregano al comune politico.*
 - b) *Contemporaneamente all'aggregazione dei comuni politici si crea anche un nuovo comune patriziale del quale fanno parte tutti i cittadini del nuovo comune.*
 - c) *Prima dell'aggregazione i comuni patriziali esistenti ridisciplinano le loro situazioni patrimoniali.*

Validità sussidiaria della legge sulla gestione finanziaria

Diversamente da altri Cantoni, nei Grigioni non esiste una legge autonoma che disciplina la gestione finanziaria dei comuni. La legislazione cantonale sulla gestione finanziaria (Legge sulla gestione finanziaria, LGF) vale tuttavia per analogia e sussidiariamente anche per i comuni. Dato che solo pochi comuni hanno emanato una propria ordinanza sulla gestione finanziaria, la LGF, quale complemento alle disposizioni di diritto finanziario dello statuto comunale e della legge cantonale sui comuni, colma le lacune.

I principi della gestione dei bilanci pubblici sono definiti nella Costituzione cantonale (art. 93), secondo la quale le risorse pubbliche devono essere impiegate in modo parsimonioso, economico ed efficace. A media scadenza deve essere garantita una gestione finanziaria equilibrata. Una spesa legittima presuppone una base legale, un decreto di concessione del credito e un'autorizzazione al pagamento. Quale ulteriore

principio va ricordato il finanziamento delle spese da parte di chi le ha causate (gestione dei finanziamenti speciali a copertura delle spese). La LGF concretizza questi principi. Gli art. 29, 39 e 49 della legge sui comuni sostengono le disposizioni contenute nella Costituzione cantonale secondo le quali il bilancio dei comuni, dei comuni patriziali e delle corporazioni regionali e comunali deve essere gestito secondo i principi di gestione finanziaria riconosciuti.

Nuovo conguaglio finanziario a partire dal 1° gennaio 2007

Eureka: questo è il nome del nuovo sistema di conguaglio finanziario intercomunale. Rifacendosi al matematico greco Archimede, questa denominazione simboleggia la soluzione di un compito posto. Con il sistema di conguaglio riveduto vengono abbattuti gli ostacoli alle auspicate aggregazioni comunali e creati incentivi in questo senso.

Eureka

Nel 1994 è stato introdotto il conguaglio della capacità fiscale quale componente più importante del conguaglio finanziario diretto. Allora questi mezzi a destinazione non vincolata subentrarono ai contributi annuali alle ecedenze di spesa nel settore scolastico e dell'assistenza pubblica. Il sistema a due livelli Eureka può essere considerato un'evoluzione dell'attuale conguaglio della capacità fiscale. Quale primo livello, il contributo base consente ai comuni con una capacità fiscale relativa inferiore alla media cantonale di aumentare la loro capacità economica a una soglia tra il 55 e il 60 per cento. Per il 2007 il Governo ha fissato questa soglia di compensazione al 57,5 per cento. Per questo livello vengono totalmente meno i limiti come tasso d'imposta, gruppo di capacità finanziaria o limite di abitanti.

Questo classico conguaglio di base viene completato con il sistema finora utilizzato di una dotazione minima. Con questo secondo livello la capacità fiscale relativa viene aumentata fino a una soglia tra il 75 e il 100 per cento. I limiti per il versamento di contributi di conguaglio della capacità fiscale sotto il titolo di dotazione minima permangono: l'applicazione di un tasso d'imposta di almeno il 120 per cento e l'appartenenza al gruppo di capacità finanziaria quattro o cinque. Viene mantenuta anche l'attuale limitazione massima dei contributi a 300 abitanti; in futuro solo i comuni che hanno 300 abitanti o più potranno beneficiare appieno

della dotazione minima. I comuni con 200 fino a 299 abitanti ricevono un sesto in meno, quelli con 100 fino a 199 abitanti due sestini in meno e fino a 99 abitanti tre sestini in meno. In questo modo si vuole lanciare il segnale che si auspicano dei cambiamenti delle strutture comunali. Tuttavia, con la moderata graduazione scelta e un impiego parsimonioso dei mezzi, il bilancio dei comuni interessati può comunque essere mantenuto in equilibrio.

Il Governo il 5 settembre 2006, ha fissato i contributi di conguaglio per il conguaglio della capacità fiscale secondo il nuovo modello Eureka. Questi contributi riguardano il 2007 e le aliquote di compensazione ammontano al 57,5 percento per il contributo base e all'87,5 percento per la dotazione minima. In questo modo 85 comuni in totale riceveranno contributi per un importo di fr. 16'067'132--. Grazie al contributo base, al quale è destinato il 34 percento di tutti i contributi, anche i comuni del gruppo di capacità finanziaria tre con una capacità fiscale minima possono ora beneficiare di un contributo di conguaglio.

In caso di aggregazione di comuni, la limitazione del numero di abitanti per la dotazione minima verrà parzialmente abrogata per un lungo periodo transitorio (15 anni), affinché un comune che decide di procedere a una fusione non venga svantaggiato rispetto a un comune che decide di non farlo.

Adeguamento delle disposizioni d'attuazione LCF

In seguito alle revisioni parziali della legge sul conguaglio finanziario intercomunale e della rispettiva ordinanza d'esecuzione, devono essere adeguate per il 1° gennaio 2007 anche le disposizioni di attuazione emanate dal Governo, che costituiscono la base per l'attuazione del diritto di rango superiore. A titolo di novità tutti i comuni aventi diritto a conguaglio devono presentare per esame un programma degli investimenti. Finora soltanto i comuni che chiedevano contributi a opere pubbliche dovevano inoltrare per approvazione un tale programma degli investimenti. Poiché il numero dei comuni aventi diritto a contributi a opere pubbliche è diminuito fortemente in seguito alla prassi di riconoscimento restrittiva, questa misura serve a informare e in fin dei conti a prevenire possibili sviluppi sfavorevoli nella gestione finanziaria di comuni aventi diritto a conguaglio.

Questa disposizione diverrà tuttavia esecutiva soltanto nel 2007. Di conseguenza solo nel corso del mese di settembre dell'anno prossimo tutti i comuni aventi diritto a conguaglio verranno invitati a presentare il programma degli investimenti.

>>> Continua da pagina 1

Governo 2005-2008 e ho potuto seguire i primi passi di una riforma delle strutture avviata dal basso, contribuendo alla sua configurazione. In considerazione degli inarrestabili mutamenti economici e sociali e delle decisioni prese dalla politica federale e cantonale, un adeguamento delle strutture è inevitabile. In questo modo si vogliono garantire anche in futuro comunità locali vitali e un'autonomia comunale vissuta e consolidata.

Con la revisione della legge sui comuni e della legislazione sul conguaglio finanziario intercomunale è stata attuata una prima tappa del punto centrale di sviluppo 23 „Nuova ripartizione dei compiti e riforma delle strutture territoriali“. Oltre ai presupposti per la riorganizzazione delle corporazioni regionali, sono anche stati creati incentivi per le aggregazioni comunali ed eliminati ostacoli. Le principali novità sono commentate in questo Ginfo. In seguito alla NPC della Confederazione e alla sua attuazione nel Cantone, la prossima tappa, ossia la revisione LCF II, verterà su un'ampia riorganizzazione della ripartizione dei compiti tra Cantone e comuni e su una nuova regolamentazione del conguaglio finanziario. Siccome il Dipartimento delle finanze e militare deteneva la responsabilità per l'attuazione della NPC a livello cantonale, con il cambiamento di Dipartimento possono senza dubbio essere sfruttate sinergie nel settore delle finanze/del conguaglio finanziario.

D'altro lato manca il collegamento all'Ufficio per lo sviluppo del territorio e all'Ufficio dell'economia e del turismo, finora istituzionalizzato nel Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica. Non dubito però che la rete di relazioni verrà mantenuta e sfruttata anche tra i Dipartimenti. Quale Consigliere di Stato mi impegnerò anche in futuro per il bene dei comuni. Mi rammarico per l'uscita dell'Ispettorato dei comuni dal mio Dipartimento e auguro all'Ufficio per i comuni un buon inizio nel Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Offerte di formazione e perfezionamento:

www.bvr.ch

www.gemeindetreuhand.ch

www.zvm.ch